

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio Comunale) N. 02 DEL 29.04.2016	Originale
---	-----------

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI**

L'anno *duemilasedici* il giorno **29** del mese di *aprile* nella sede Municipale, è presente la Dott. ssa Antonella Vecchio, nominata Commissario Straordinario con D.P.R. del 24/2/2016 per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con i poteri del Consiglio Comunale, assistita, ai sensi di legge, dal Segretario generale avv. Alfio Bonaventura, per l'adozione della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dal servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento Tari nel testo vigente;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 la disciplina del tributo con particolare riferimento a:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) classificazione delle utenze;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Dm Interno 1 marzo 2016 il quale ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto opportuno apportare una modifica al Regolamento comunale Tari nella parte in cui disciplina le agevolazioni per le utenze domestiche e, nello specifico, all'art.14, introducendo una agevolazione afferente gli immobili presenti sul territorio comunale e tenuti a disposizione da soggetti che risiedono e dimorano abitualmente con il proprio nucleo familiare in altro immobile insistente sul territorio comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PROPONE

- 1) di apportare al regolamento Tari la modifica di cui nel corpo della presente deliberazione per come di seguito indicato:

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - Vigente


1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, laddove specificatamente quantificabili, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - Modificato

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.
- 2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia;**
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.

- 2) di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il regolamento per come modificato:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Giordano**



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)


PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco GIORDANO



PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco GIORDANO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Responsabile del Servizio;

Acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 e 147 bis T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 D. lgs 267/2000

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Antonella Vecchio



IL SEGRETARIO COMUNALE


(avv. Alfio Bonaventura)



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10-05-2016 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)